

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo II - Mezzi di prova

Art. 218 Presupposti dell'esperimento giudiziale.

1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.